



## PROVINCIA DI SONDRIO

VIA XXV APRILE, 22 - 23100 - SONDRIO - Tel. +3900342531111 Fax: +3900342210217  
<http://www.provincia.so.it> - [protocollo@cert.provincia.so.it](mailto:protocollo@cert.provincia.so.it)

**PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI CUI AFFIDARE L'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CON RISERVA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL D.P.R. N. 207/2010 DELL'OPERA DENOMINATA VARIANTE ALLA SP N. 28 DELLE MOTTE DI OGA TRATTO SOMMITALE**

Determinazione a contrattare: n. 1074 del 12 novembre 2021 del dirigente del settore "Viabilità, edilizia scolastica e patrimonio". C.I.G.: 8972281083 - C.U.P.: C81B19000460009 - CPV 71322500

**AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:**

PROVINCIA DI SONDRIO - CORSO XXV APRILE, 22 - SONDRIO - 23100 - ITALIA — telefono: 0342531111 - fax 0342210217 - posta elettronica: [informazioni@provinciasondrio.gov.it](mailto:informazioni@provinciasondrio.gov.it) - indirizzo internet: [www.provincia.so.it](http://www.provincia.so.it) - posta certificata: [protocollo@cert.provincia.so.it](mailto:protocollo@cert.provincia.so.it)

**Le offerte vanno inviate a:** Provincia di Sondrio - corso XXV Aprile, 22 - Sondrio - 23100 - Italia, conformemente alle modalità indicate nel bando e disciplinare di gara.

**LUOGO DI ESECUZIONE:** comuni di Valdisotto e di Valdidentro, ambito ricompreso in area naturale a vincolo paesistico e idrogeologico.

**MADALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:** La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzo di modalità di comunicazione in forma elettronica mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia "SINTEL" al quale è possibile accedere all'indirizzo internet: <http://www.ariaspa.it>. L'offerta deve essere presentata secondo le specifiche indicate nel bando e disciplinare di gara.

**SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE:** soggetti di cui all'art. 46, lettera a), b), c) d), e) ed f) del d.lgs. n. 50/2016 (nel seguito anche solo CODICE) in possesso dei requisiti richiesti nel bando e disciplinare di gara.

**CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:** offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, c. 3, del d. lgs. 50/2016 come dettagliato e precisato nel bando e nel disciplinare di gara.

**TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:**

20 dicembre 2021, ore 16:00 - Si applicano le disposizioni della legge n. 120/2021

**LINGUA UTILIZZABILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:** italiano.

**PERIODO minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:** 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.

**MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE:** in Sondrio - Corso Vittorio Veneto, sede dei servizi tecnici della Provincia di Sondrio, tramite collegamento al sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia "SINTEL" il 22 dicembre 2021, ore 10:00. Si applica l'inversione procedimentale art. 133, comma 8, del CODICE.

**PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL'APERTURA DELLE OFFERTE:** le sedute di gara sono pubbliche, ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni di gara è riconosciuta esclusivamente ai concorrenti, ai legali rappresentanti delle società concorrenti e ai loro delegati.

### PARTE PRIMA

#### Oggetto, requisiti e condizioni di partecipazione

**1. Oggetto, condizioni, corrispettivo e tempi della prestazione**

a) Affidamento, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 23, 101 e 111 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della parte II, titolo II, capo I, del d.P.R. n. 207/2010, del servizio di progettazione definitiva e di

progettazione esecutiva dell'opera denominata "variante alla SP 28 delle Motte di Oga – tratto sommitale", inclusa la redazione degli elaborati per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di competenza di Regione Lombardia, studio che si intende affidato comprensivo di ogni attività e approfondimento specialistico necessario, incluso rilievo, studio, analisi e modellazione di traffico, rilievo, studio e modellazione di impatto acustico, nonché delle integrazioni necessarie per la redazione dello studio di impatto ambientale, qualora l'esito del procedimento di verifica di esclusione si concluda con giudizio di assoggettabilità e di quanto comunque necessario a dare i progetti approvabili.

La progettazione attiene a un'opera ricadente in area a vincolo paesistico, in area a vincolo idrogeologico e in classe di fattibilità geologica III e IV.

La progettazione attiene a un'opera sottoposta a verifica di assoggettabilità a V.I.A. in applicazione del D.Lgs. 152/2006 e della L. R. Lombardia n. 5/2010, poiché l'itinerario ricade nella classificazione di cui alla lett. G1) – tipologia progettuale infrastrutture - dell'Allegato B, non ricompreso in area naturale protetta.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché l'asse stradale da progettare è funzionale e utilizzabile agli scopi per il quale è progettato solo nella sua unitarietà, necessariamente anche la progettazione dell'asse viario deve essere affrontata nella sua unitarietà.

La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio e nel corso di validità del contratto di progettazione, di affidare direttamente al progettista, ai sensi dell'art. 157, comma 1, del CODICE, il servizio di direzione dei lavori.

La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà dell'art. 157, comma 1, del CODICE poiché utile ad assicurare la celerità dell'avvio dei lavori e, soprattutto, ad assicurare la continuità tecnica tra le scelte progettuali e la direzione dell'esecuzione in un contesto che presenta particolari caratteristiche ambientali e criticità geologiche.

Il servizio è affidato alle condizioni indicate e richiamate nel bando, nel presente disciplinare di gara e nel capitolato d'oneri.

Il costo stimato delle opere da progettare è pari a € 4.883.113,30 che, in applicazione del D.M. 17 giugno 2016, risulta così costituito:

<b>CATEGORIE</b>	<b>importo</b>
S.03 strutture	€ 3.260.235,56
V.02 Viabilità ordinaria	€ 1.434.877,74
I.03 Impianti	€ 50.000,00
D.04 Acquedotti e fognature	€ 138.000,00

b) il corrispettivo a corpo posto a base di gara, determinato in applicazione del D.M. 17 giugno 2016, nello stesso conglobata ogni spesa conseguente alla prestazione da rendere è pari a € 466.668,35 (contributi e I.V.A. esclusi) e risulta così costituito:

- per la progettazione definitiva e esecutiva, comprensiva di studio di impatto ambientale e di tutte le attività accessorie € 292.071,57 (contributi e I.V.A. esclusi) che sarà contrattualizzato a seguito di aggiudicazione definitiva;

- per l'appalto di direzione lavori, con riserva di affidamento diretto, € 174.596,78 (contributi e I.V.A. esclusi) e con riserva di stipula del contratto all'avvenuto espletamento del servizio di progettazione;

la determinazione dell'onorario per il servizio da rendere è meglio dettagliata nel calcolo di cui all'allegata Tabella 1;

c) la durata della prestazione, come meglio disciplinata al capitolato d'oneri, è la seguente:

- consegna della progettazione definitiva giorni 90;

- consegna della progettazione esecutiva giorni 40;

Detti termini attengono ai tempi di sola progettazione, il servizio si intende affidato per tutta la durata necessaria all'acquisizione di tutti i pareri da acquisire per l'approvazione di entrambi i livelli di progettazione.

Il servizio di direzione oggetto di riserva si intende affidato per tutta la durata dei lavori sino all'avvenuto espletamento del collaudo.

d) ai sensi dell'art. 48, comma 2, del CODICE sono da considerarsi:

- prestazione principale le prestazioni di servizio attinenti alla categoria e classe di opere con corrispettivo principale;

- prestazioni secondarie le prestazioni di servizio delle altre categorie e classi di opere;

## **2. Soggetti ammessi alla procedura.**

Sono ammessi alla partecipazione gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del CODICE, come segue:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; gli archeologi (professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite);
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
- f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.
- g) i consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della Legge 81/2017;
- h) le aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della Legge 81/2017 ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del codice in quanto compatibili).

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera e) anche se non ancora costituiti.

### **3. Requisiti di partecipazione: I concorrenti devono possedere e dichiarare al momento della presentazione della domanda di partecipazione i seguenti requisiti:**

- a) rispetto delle condizioni di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del CODICE;
- b) iscrizione, secondo le condizioni di cui all'art. 83 del CODICE, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, in relazione alla natura giuridica del concorrente, iscrizione presso i competenti ordini professionali e possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'[allegato XVI](#), secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza;
- c) rispetto delle condizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001;
- d) requisiti di cui all'art. 46 del CODICE e del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 adottato ai sensi dell'art. 24, comma 2 e 5 del CODICE;
- e) avvenuto espletamento nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando sulla G.U.U.E., di **servizi di ingegneria e di architettura** di cui all'art. 3, lett. vvvv) del CODICE relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria indicata nella seguente tabella, **per un importo globale per le classi e categorie oggetto di affidamento pari ad almeno l'importo stimato dei lavori** cui si riferisce la prestazione da affidare, come indicato nella seguente tabella:

<b>CATEGORIE</b>	<b>importo</b>
S.03 Strutture	€ 3.260.235,56
V.02 Viabilità ordinaria	€ 1.434.877,74
I.03 Impianti	€ 50.000,00
D.04 Acquedotti e fognature	€ 138.000,00

f) avvenuto espletamento nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando sulla G.U.U.E., di **due servizi di punta di ingegneria e di architettura** di cui all'art. 3, lett. vvvv) del CODICE relativi a due lavori analoghi per classe e categoria ai lavori da affidare, **per un importo totale (comprovato con due soli servizi per ogni categoria) non inferiore a 0,50 volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione da affidare, come indicato nella seguente tabella:

CATEGORIE	importo
S.03 strutture	€ 1.630.117,78
V.02 Viabilità ordinaria	€ 717.438,87
I.03 Impianti	€ 25.000,00
D.04 Acquedotti e fognature	€ 69.000,00

La comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 del CODICE.

In caso di partecipazione in raggruppamento deve essere data indicazione del servizio prestato dai diversi partecipanti.

**L'importo complessivo esposto in tabella di cui al punto f) deve essere dimostrato con due soli servizi, per ogni diversa categoria, anche in caso di partecipazione in qualsiasi forma di raggruppamento non è ammesso alcun diverso frazionamento.**

Inoltre:

- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale i requisiti di cui ai punti e) ed f) devono essere posseduti, nel complesso dal raggruppamento e in misura maggioritaria dalla mandataria;
- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere i requisiti di cui ai punti e) ed f) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale come individuata nel disciplinare di gara al precedente punto 1, lett. d).

Per i professionisti geologo, forestale, tecnico competente in acustica, tecnico competente in analisi del traffico non deve essere comprovato il requisito di cui alla precedenti lett. e) e f).

*Come previsto dalle Linee Guida n. 1 di A.N.AC., aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, «la mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito. La mandataria, indipendentemente dai servizi precedentemente svolti, dimostra il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna mandante».*

*Come precisato dal Consiglio dell'A.N.AC., nella seduta del 14 novembre 2018, con chiarimento pubblicato il 19 novembre 2018, il possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte della mandataria deve essere inteso come tale in relazione ai requisiti richiesti dalla lex specialis, a prescindere dagli importi totali posseduti. L'operatore economico, in possesso dei requisiti per essere mandatario del RTI, che voglia partecipare al raggruppamento invece quale mandante, potrà spendere soltanto una parte dei requisiti posseduti, inferiori a quelli spesi dal concorrente che intende svolgere il ruolo di mandataria, in tal modo salvaguardando il principio del possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo a quest'ultima.*

g) struttura minima del gruppo di lavoro che eseguirà il servizio: **unità minime stimate 4** garantendo le seguenti qualifiche:

- 1 professionista ingegnere in possesso di laurea magistrale o quinquennale iscritto al rispettivo ordine professionale con competenze specifiche in progettazione opere di viabilità;
- 1 professionista ingegnere in possesso di laurea magistrale o quinquennale iscritto al rispettivo ordine professionale con competenze specifiche in progettazione di strutture;
- 1 professionista ingegnere in possesso di laurea magistrale o quinquennale iscritto al rispettivo ordine professionale con competenze specifiche in idraulica-idrologia;
- 1 professionista ingegnere in possesso di laurea magistrale o quinquennale iscritto al rispettivo ordine professionale incaricato dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche;
- 1 professionista in possesso di laurea magistrale o quinquennale iscritto al rispettivo ordine professionale con competenze specifiche in materia di studio di impatto ambientale e paesaggio;
- 1 professionista geologo iscritto al rispettivo ordine professionale;
- 1 professionista iscritto all'ordine professionale in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per l'espletamento del servizio di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- 1 professionista forestale iscritto all'ordine professionale;

**oltre (fatta salva la possibilità di subappalto poiché inerente studi specialistici)**

- 1 professionista esperto in acustica iscritto all'elenco dei tecnici competenti in acustica;
- 1 professionista esperto in studio di traffico e analisi modellistiche dei livelli di servizio degli assi e delle intersezioni.

Un professionista può, se in possesso dei relativi requisiti, ricoprire più competenze specialistiche; deve comunque essere proposto un gruppo di lavoro con non meno di quattro unità.

In caso di partecipazione in raggruppamento il gruppo di lavoro prevederà la partecipazione anche del giovane professionista (soggetto laureato abilitato alla professione da meno di anni cinque secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza). Il giovane professionista non può ricoprire uno specifico ruolo professionale richiesto al gruppo di lavoro e, quindi, non può concorrere alla determinazione del numero minimo di 4 unità.

I professionisti, persone fisiche che non partecipano alla gara, che l'operatore economico che partecipa alla procedura intende impiegare per lo svolgimento di ciascuna delle prestazioni, possono intrattenere con lo stesso operatore esclusivamente rapporti in qualità di:

socio/amministratore/ direttore tecnico della società;

dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo e con partita IVA che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del suo proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016 n. 263.

Le condizioni sopra elencate sono provate con le modalità previste nel disciplinare di gara.

Le condizioni sono comprovate secondo le disposizioni di cui all'art. 83 del CODICE.

Il requisito dei titoli di studio/professionali richiesti dal bando e dal disciplinare di gara deve essere posseduto dai professionisti nominativamente individuati che, nel gruppo di lavoro, sono indicati come incaricati all'esecuzione delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali.

#### **4. Altre condizioni di partecipazione.**

##### **Condizioni specifiche per la partecipazione di raggruppamenti di operatori economici e di consorzi stabili.**

La partecipazione di raggruppamenti di operatori economici e di consorzi stabili è ammessa nel rispetto della disciplina di cui agli artt. 47, 48 e 49 del CODICE e del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 adottato ai sensi dell'art. 24, comma 2 e 5 del CODICE.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'[articolo 45, comma 2, lettere b\) e c\)](#), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'[articolo 45, comma 2, lettera b\)](#), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'[articolo 353 del codice penale](#).

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare la domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio stabile, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo i diversi soggetti che partecipano al raggruppamento assumono la prestazione da eseguire in relazione ai requisiti posseduti e dichiarati; sia in caso di partecipazione in associazione di **tipo verticale**, sia in caso di partecipazione in associazione di **tipo orizzontale**, sia in caso di partecipazione in associazione di **tipo misto**, il **requisito di cui al precedente punto 3, lett. f), riferibile a solo due servizi per ogni categoria è posseduto e dichiarato da un massimo di due soggetti.**

**In ogni caso la mandataria assume il ruolo maggioritario nell'ambito del raggruppamento.**

#### **Altre condizioni specifiche per la partecipazione.**

Ai sensi dell'art. 110, comma 4, del Codice, per l'Impresa che abbia presentato la domanda di cui all'articolo 40 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155, e sia in attesa del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto; in tal caso l'impresa dovrà allegare la domanda di cui all'articolo 40 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e, ove già depositato, il relativo piano.

Nell'ipotesi di impresa ammessa a concordato preventivo, non è necessario, ai fini della partecipazione, che la stessa ricorra all'avvalimento di requisiti di altro soggetto, ma occorre che presenti la documentazione di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 186-bis, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di concorrenti, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di concorrenti non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

E' ammessa la partecipazione di dipendenti di amministrazioni pubbliche in possesso dei requisiti, previa presentazione di apposita autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza. L'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza deve includere anche l'esecuzione dell'incarico successivo in caso di aggiudicazione. Trovano applicazione l'art. 24, comma 3, del CODICE e le disposizioni del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i...

In particolare, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, secondo le richieste specifiche del bando e disciplinare di gara, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Ai sensi dell'art. 46, comma 2 del Codice, **per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione alle procedure, il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di gara può essere documentato anche con riferimento ai requisiti dei soci, per le società costituite nella forma di società di persone o di società cooperative, e ai requisiti dei direttori tecnici ovvero dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, per le società di capitali e per gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura**

## 5. Criteri di aggiudicazione.

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del CODICE determinata con il metodo aggregativo compensatore e con riparametrazione dei punteggio in applicazione della seguente formula:

$$P = A_i + B_i + C_i$$

		Punti max
<b>P</b>	Punteggio complessivo	<b>100</b>
<b>Ai</b>	<b>professionalità e capacità tecnica</b> desunta da due prestazioni analoghe a quelle oggetto di gara rese e proposte dal concorrente, articolata nei seguenti sub-criteri:	<b>32</b>
1	Pertinenza e affinità del servizio prestato: comparazione tra i servizi prestati dal concorrente e i servizi richiesti dal bando di gara, valutata in riferimento a: analogia tipologica delle opere, attinenza e completezza del servizio, valore delle opere;	8
2	Complessità delle tematiche affrontate nell'espletamento del servizio proposto, in particolare per quanto attiene alle problematiche geologico-geotecnico, tecnico-viabilistiche, paesistico-ambientale;	12
3	Elementi qualificanti la prestazione resa: validità delle soluzioni progettuali sviluppate, pregio estetico, durabilità, sostenibilità ambientale delle soluzioni proposte;	12
<b>Bi</b>	<b>proposta metodologica</b> articolato nei seguenti sub-criteri:	<b>43</b>
1	Presentazione delle principali tematiche che il concorrente ritiene caratterizzino il progetto dell'intervento posto a base di gara in termini di quadro esigenziale, problematicità geologico-geotecnica e viabilistica, inserimento paesistico-ambientale; illustrazione della proposta metodologica di approccio per la definizione delle soluzioni di progetto;	13
2	Proposta di soluzioni progettuali preliminari, compatibili con il preventivato costo dell'opera, funzionali alla realizzazione dei collegamenti tra nuovo asse in progetto e viabilità locale, alla ricostruzione delle rete sentieristica e di connessione ciclabile nelle aree interferite dall'opera in progetto;	13
3	Indicazione di software specialistici che il concorrente ritiene di utilizzare per le analisi modellistiche, per lo sviluppo in dettaglio del tracciato stradale e per le verifiche di conformità alla normativa tecnica di settore con descrizione dei dati tecnici e degli elementi su cui focalizzare le verifiche;	5
4	Proposta di organigramma per l'espletamento del servizio;	8
5	Proposte e soluzioni tecniche utili, senza aumento dei costi dell'opera, al migliore inserimento paesistico-ambientale delle opere d'arte in progetto e, compatibilmente con il settore di intervento, all'applicazione dei criteri CAM;	4
<b>Ci</b>	Offerta economica	<b>25</b>

### Criteri di valutazione

<b>Ai</b>	<b>professionalità e capacità tecnica desunta da due prestazioni analoghe rese e proposte dal concorrente</b>
-----------	---

1	<p>Pertinenza e affinità del servizio prestato: comparazione tra i servizi prestati dal concorrente e i servizi richiesti dal bando di gara, valutata in riferimento a: analogia tipologica delle opere, attinenza e completezza del servizio, valore delle opere;</p> <p><i>l'analogia in termini di tipologia e di valore delle opere sarà valutata e graduata in rapporto alla miglior aderenza complessiva dell'intervento proposto con quello da progettare e non limitatamente alla mera classificazione tabellare delle categorie indicate nel bando;</i></p> <p><i>saranno ritenuta più aderente alle finalità del bando la prestazione completa dei livelli di progettazione completa di studio VIA , nonché di progettazione completa di studio VIA e direzione dei lavori; le prestazioni diverse saranno graduate in relazione ai servizi prestati; <u>ai servizi di sola fattibilità tecnico-economica, di sola progettazione preliminare, di solo coordinamento della sicurezza, di solo collaudo, poiché non analoghi ai servizi oggetto di affidamento, sarà attribuito punteggio zero;</u></i></p> <p><i>sarà ritenuto più aderente il servizio che include opere strutturali specifiche per la viabilità; non sarà necessariamente attribuito un maggior punteggio ai servizi prestati per opere di valore significativamente maggiore rispetto a opere di valore analogo a quello di affidamento poiché il parametro di riferimento è quello oggetto di gara;</i></p>
2	<p>Complessità delle tematiche affrontate nell'espletamento del servizio proposto, in particolare per quanto attiene alle problematiche geologico-geotecnico, tecnico-viabilistiche, paesistico-ambientale;</p> <p><i>sarà valutata l'effettiva complessità del contesto di intervento e la pertinenza con quelle oggetto del progetto di gara, la significatività delle problematiche tecniche affrontate con riferimento alle diverse tematiche, la chiarezza e pertinenza tecnica espositiva;</i></p>
3	<p>Elementi qualificanti la prestazione resa: validità delle soluzioni progettuali sviluppate, pregio estetico, durabilità, sostenibilità ambientale delle soluzioni proposte;</p> <p><i>le soluzioni proposte saranno valutate in ragione della rispondenza agli obiettivi di inserimento paesistico complessivo dell'intervento, di qualità estetica/architettonico delle opere, di semplificazione e innovazione del processo costruttivo, di semplificazione della manutenibilità dell'opera;</i></p>
<b>Bi</b>	<p><b>proposta metodologica</b></p> <p>articolato nei seguenti sub-criteri:</p>
1	<p>Presentazione delle principali tematiche che il concorrente ritiene caratterizzino il progetto dell'intervento posto a base di gara in termini di quadro esigenziale, problematicità geologico-geotecnica e viabilistica, inserimento paesistico-ambientale; illustrazione della proposta metodologica di approccio per la definizione delle soluzioni di progetto;</p> <p><i>sarà valutata l'effettiva attinenza e pertinenza delle tematiche individuate e della proposta metodologica al caso specifico, la multidisciplinarietà dell'approccio progettuale, l'efficacia degli approfondimenti che il concorrente ritiene utile proporre ai fini progettuali;</i></p>
2	<p>Proposta di soluzioni progettuali preliminari, compatibili con il preventivato costo dell'opera, funzionali alla realizzazione dei collegamenti tra nuovo asse in progetto e viabilità locale, alla ricostruzione delle rete sentieristica e di connessione ciclabile nelle aree interferite dall'opera in progetto;</p> <p><i>sarà valutata l'efficacia della soluzione in termini di costi-benefici, di praticabilità, di bassa complessità realizzativa, di adeguatezza al contesto paesistico di intervento, di compatibilità con il tracciato viabilistico preliminare posto a base di gara, di compatibilità con il costo dell'opera di progetto;</i></p>
3	<p>Indicazione di software specialistici che il concorrente ritiene di utilizzare per le analisi modellistiche, per lo sviluppo in dettaglio del tracciato stradale e per le verifiche di conformità alla normativa tecnica di settore con descrizione dei dati tecnici e degli elementi su cui focalizzare le verifiche;</p> <p><i>sarà valutata la pertinenza della proposta, il livello di dettaglio e di adeguatezza dei parametri e degli elementi tecnici sui quali operare le valutazioni e le relative verifiche; non sarà necessariamente ritenuta migliore la proposta basata sull'utilizzo di un maggior numero di applicativi salvo che sia dimostrato l'effettivo apporto in termini di prestazioni rese;</i></p>
4	<p>Proposta di organigramma per l'espletamento del servizio;</p> <p><i>sarà valutata l'efficacia della proposta in termini di approccio multidisciplinare, quindi dell'efficacia delle relazioni tra le diverse competenze specialistiche individuate al fine dello sviluppo delle problematiche di progetto e del servizio di direzione dei lavori oggetto di riserva di affidamento diretto;</i></p> <p><i>la valutazione non sarà quindi condotta in termine meramente quantitativi in relazione al numero delle figure professionali e/o alle maggiori risorse umane messe a disposizione se non funzionali</i></p>



	<i>agli obiettivi di progetto;</i>
5	Proposte e soluzioni tecniche utili, senza aumento dei costi dell'opera, al migliore inserimento paesistico-ambientale delle opere d'arte in progetto e, compatibilmente con il settore di intervento, all'applicazione dei criteri CAM; <i>le proposte saranno valutate in termini di pertinenza e efficacia, di contenimento dei costi, di semplicità realizzativa;</i>

**Per le proposte avanzate per i sub-criteri Bi-2 e Bi-5 il concorrente, dovrà motivare a pena di non attribuzione del punteggio, nel merito della compatibilità economica delle proposte formulate con il costo preventivato dell'opera in progetto.**

**Non saranno ritenute adeguate le offerte tecniche che, sulla base dei criteri e delle modalità di attribuzione del punteggio stabilite nel disciplinare di gara, non raggiungono un punteggio complessivo pari o superiore a 40 punti. Dette offerte si intenderanno escluse dalla procedura e per le stesse non si procederà all'apertura dell'offerta economica.**

Per il criterio "professionalità e capacità tecnica" devono essere proposti due soli interventi.

La modalità di presentazione dell'offerta tecnica, la documentazione da proporre per i diversi criteri e le ulteriori precisazioni sono indicate nella parte seconda del disciplinare.

## 6. Subappalto.

Si applicano l'art. 31 e l'art 105 del CODICE.

In applicazione dell'art. 31, comma 8, del CODICE e delle Linee Guida n.1 di ANAC, nonché della nota illustrativa ANAC al bando tipo n. 3 (*secondo cui "trattandosi di una norma eccezionale che deroga al generale principio della subappaltabilità delle prestazioni deve essere interpretata restrittivamente. Pertanto gli elaborati specialistici, diversi dalla relazione geologica, sono sottratti al divieto di subappalto*) con riguardo alla presente procedura, il subappalto è ammesso anche per gli studi di analisi del traffico e del clima acustico previsionale, inclusa la rilevazione diretta di dati.

La dichiarazione di subappalto va resa nel rispetto di quanto indicato alla Parte seconda, punto 4.

## 7. Avalimento

Si applicano le disposizioni dell'art. 89 del CODICE.

Il contratto di avalimento dovrà dare specifica e puntuale indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario al concorrente al fine della verifica in fase di esecuzione secondo quanto indicato dall'art. 89, comma 9, del CODICE.

L'avalimento del requisito di cui al precedente punto 3, lettera f), non è diversamente frazionabile da quanto previsto dal disciplinare e da norma per i lavori di punta.

Il concorrente alla gara, relativamente al possesso dei titoli di studio e professionali richiesti al precedente punto 3, lettera g), ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'impegno da parte dell'ausiliaria ad eseguire direttamente i servizi oggetto di avalimento deve essere manifestato espressamente nel contratto di avalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. **Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la presentazione di un contratto privo dell'indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.**

## 8. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione

I concorrenti devono attestare/dichiarare le seguenti condizioni aggiuntive:

- di aver preso conoscenza di ogni circostanza generale e particolare che possa influire sulla determinazione del prezzo offerto, tenuto conto anche dei luoghi di esecuzione e delle sue peculiarità, sia climatiche, sia morfologiche, nonché dei termini di esecuzione del servizio;
- che il prezzo offerto è stato determinato valutando tutte le prestazioni da rendere sulla base dei disposti di legge, di quanto previsto dal capitolato d'oneri, di quanto necessario per rilievi, trasferte, per spese relative al costo del personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacale dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive prevista dalla contrattazione integrativa di secondo livello, nulla escluso;
- di aver preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato d'oneri;

d) di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente, la clausola di riserva della stazione appaltante di poter affidare in modalità diretta, a suo insindacabile giudizio e in applicazione del ribasso economico offerto dal concorrente nella presente procedura, il servizio di direzione dei lavori, prestazione ricompresa nell'importo economico posto a base di gara ma senza vincolo di contrattualizzazione poiché il contratto ad avvenuta aggiudicazione sarà limitato ai servizi di progettazione definitiva ed esecutiva mentre per la prestazione opzionale nessun vincolo sorge per la stazione appaltante e l'offerta dell'aggiudicatario costituisce per lo stesso obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, alle condizioni non meno vantaggiose, per la stazione appaltante, di quelle risultanti dalla gara anche ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 1987 del codice civile e che il mancato esercizio dell'opzione, a discrezione della stazione appaltante, non comporta il sorgere in capo all'aggiudicatario di alcun diritto per indennizzi, rivendicazioni, compensi o altre forme di ristoro;

e) di aver preso puntuale e completa conoscenza e di accettare la fase progettuale di fattibilità tecnico economica/preliminare e i pareri espressi dagli enti competenti intervenuti nel procedimento di conferenza dei servizi e della necessità di condurre nella progettazione definitiva i conseguenti approfondimenti, documentazione resa disponibile all'indirizzo indicato al punto 12 – parte prima del presente disciplinare;

f) accettare che tutte le comunicazioni di cui al procedimento di gara avvengano attraverso la funzionalità "comunicazioni sulla procedura" secondo le modalità della piattaforma "SINTEL";

g) esprime la propria volontà in materia di diritto di accesso agli atti esercitabile dai concorrenti alla gara; In assenza di tale dichiarazione, ovvero in caso di dichiarazione generica o non adeguatamente motivata, la stazione appaltante provvederà a dare immediato seguito ad eventuali istanze di accesso che dovessero essere presentate dai partecipanti alla gara, anche con riferimento all'offerta tecnica e alle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale;

h) dichiara di aver preso atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR UE 2016/679 che i dati raccolti saranno trattati per finalità inerenti la definizione del presente procedimento e la conseguente attività esecutiva e che verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, oltre che per l'adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia come dettagliato nell'informativa pubblicata all'indirizzo internet [www.provincia.so.it](http://www.provincia.so.it).

## 9. Anomalia.

Si applica l'articolo 97 del CODICE.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare contemporaneamente la congruità delle prime 5 offerte. La stazione appaltante procede alla determinazione delle offerte anomale in applicazione del criterio di cui all'art. 97, comma 3, del CODICE.

La procedura di verifica è espletata in applicazione del procedimento e dei criteri di cui all'art. 97 del CODICE.

## 10. Soccorso istruttorio.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica**, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta, nonché irregolare, presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni **e solo per requisiti preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;**

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a

conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

### **11. Norme applicabili alla procedura e al contratto:**

- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (nel seguito anche solo CODICE);
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", per le disposizioni comunque applicabili ai sensi e secondo disposizione dell'art. 216 del CODICE;
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro", e s.m.i.;
- D.M. adottati ai sensi dell'art. 34, comma 1 del CODICE (CAM);
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 5 "Norme in materia di valutazione di impatto ambientale" e ogni successivo e diverso provvedimento al quale è necessario attenersi;
- Decreto 17 gennaio 2018, "Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni";
- Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento U.E. che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti di costruzione e che abroga la direttiva n. 89/106/CEE";
- DECRETO 7 marzo 2018 , n. 49 . Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i.: "Nuovo Codice della Strada" - D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 e s.m.i.: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada"
- D.M. 5 novembre 2001, n.6792 e s.m.i.: "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade"
- D.M. 18 febbraio 1992, n.223: "Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza", così come aggiornato dal D.M. 21 giugno 2004: "Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza";
- D.M. 19 aprile 2006: "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali";
- D.M. 30.11.1999 – n.557 – "Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili";
- D.M. 21.06.2004 – "Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale";
- D.P.R. n.120 del 13.06.2017 – "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del D. lgs 12.09.2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.11.2014m n. 164;
- L.R. Regione Lombardia 4 maggio 2001, n. 9 "Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale";
- Regolamento Regionale 24 aprile 2006, N. 7 "Norme tecniche per la costruzione delle strade";
- D.G.R. Regione Lombardia n. VIII/3219 del 27 settembre 2006 "Norme per la progettazione di zone di intersezione e assi stradali";

Le norme richiamate si intendono integrate da tutti i dispositivi di legge per i quali ricorre l'obbligo di applicazione o, a esclusiva valutazione insindacabile della committente, anche la sola opportunità di applicazione.

Le norme si intendono integrate dai successivi provvedimenti comunque intervenuti, nonché da tutti i regolamenti e criteri tecnici approvati in applicazione delle norme stesse.

#### **12. Documentazione disponibile:**

All'indirizzo in calce è disponibile per il concorrente alla gara il progetto di fattibilità tecnico economica/preliminare dell'opera, gli atti di conferenza dei servizi e la delibera di approvazione.

<http://www.provincia.so.it/doc/llpp/infrastrutture/documentazionemotte.zip>

#### **13. Contributo a favore di ANAC:**

L'offerta del concorrente è vincolata, a pena di esclusione, all'avvenuto versamento, entro il termine di presentazione delle offerte stabilito dal bando di gara, della contribuzione nella misura di € 35,00 (euro trentacinque/00), così come indicato dalla deliberazione dell'A.N.A.C. n. 1121 del 29/12/2020.

Ai fini del versamento del contributo, il concorrente si attiene alle istruzioni operative impartite dall'A.N.A.C..

All'offerta è allegata l'attestazione di avvenuto pagamento.

#### **14. GARANZIE:**

Non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria.

Al fine della stipula del contratto dovrà essere presentata la cauzione definitiva in applicazione e secondo le disposizioni dell'art. 103 del CODICE, nonché dovrà essere presentata la polizza assicurativa per responsabilità civile professionale.

### **PARTE SECONDA**

#### **Presentazione della documentazione e dell'offerta**

I concorrenti devono inserire nella piattaforma SINTEL, entro il termine perentorio indicato nel bando di gara, la documentazione richiesta dal bando e disciplinare di gara, che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente dal legale rappresentante di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005 o a firma multipla in relazione alla forma di partecipazione.

La documentazione deve essere inserita in **3 distinte buste telematiche**.

Allo scadere dei termini di gara il sistema SINTEL blocca l'invio delle offerte.

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione a SINTEL accedendo al portale della centrale acquisti all'indirizzo internet <http://www.ariaspa.it> nell'apposita sezione "Registrazione".

La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte, e per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta.

L'utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.

L'operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, si obbliga a dare per rato e valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno del sistema all'operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno del sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore registrato.

Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità indicate nel disciplinare di gara, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in piena conformità.

Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo "file") inviato dal concorrente in relazione alla presentazione dell'offerta, deve essere sottoscritto dal concorrente con la firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005.

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale.

Per concorrenti che hanno residenza e domicilio in altro Stato membro dell'Unione Europea: i documenti devono essere corredati con firma digitale o con "firma elettronica avanzata", emessa da certificatori qualificati del Paese di provenienza ai sensi della direttiva n. 1999/93/CE.

Per i concorrenti che hanno residenza e domicilio in un paese terzo che sia parte contraente dell'Accordo Generale sul Commercio di Servizi (GATS) dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO): i documenti devono essere corredati con firma autografa e muniti di un documento di identità valido del sottoscrittore/dei sottoscrittori.

Qualora sia richiesto dal Sistema ovvero qualora il concorrente preveda il caricamento di numerosi file utilizzando un formato di compressione dei file aggregati in un unico file – quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati – **tutti i singoli file in esso contenuti dovranno, a pena di esclusione, essere firmati digitalmente**. La cartella compressa non deve essere firmata.

**Per i documenti che devono essere firmati da più soggetti il sistema SINTEL gestisce le firme con la modalità “parallela”.**

Documenti, quali ad esempio l'attestazione di pagamento a favore dell'ANAC, ecc., devono essere acquisiti (anche in un unico file) e il file deve essere firmato digitalmente.

L'uso della piattaforma SINTEL è disciplinato dal documento “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL”. Nel caso di contrasto o incompatibilità tra le disposizioni di cui alle suddette modalità di utilizzo della piattaforma SINTEL e la documentazione che disciplina la presente procedura, prevale quest'ultima.

Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SINTEL non comporta l'invio dell'offerta alla stazione appaltante. L'invio dell'offerta avviene soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SINTEL della documentazione che compone l'offerta. Si suggerisce al concorrente di verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da SINTEL per procedere all'invio dell'offerta. SINTEL da comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

SINTEL consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

I files di gara in qualsiasi formato non possono essere danneggiati o alterati dalla piattaforma SINTEL pertanto è responsabilità del concorrente la verifica dell'integrità e leggibilità dei files inviati.

Non è fatto obbligo dell'utilizzo dei modelli resi disponibili dall'amministrazione, il concorrente può attestare e dichiarare quanto richiesto dal bando e disciplinare di gara anche con diversa documentazione fatto salvo l'obbligo del rispetto di tutti i requisiti di partecipazione.

#### **BUSTA 1 – Documentazione Domanda e dimostrazione dei requisiti di partecipazione**

Nel apposito campo “**Documentazione Amministrativa**” presente sulla piattaforma SINTEL il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z”, ovvero equivalenti software di compressione dati, contenente tutti i seguenti documenti firmati digitalmente e se necessario in relazione alle forme di partecipazione anche a firma digitale multipla.

**1) domanda di ammissione alla gara (Allegato A)**, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente come segue;

- nel caso di professionista singolo, dallo stesso;
- nel caso di professionisti associati e/o di società di professionisti dai professionisti partecipanti alla gara e/o dai titolari di carica secondo i poteri stabiliti dal proprio statuto che deve essere allegato;
- nel caso di società di ingegneria dal legale rappresentante e alla domanda è allegato l'atto costitutivo;
- nel caso di consorzi stabili dal legale rappresentante;
- nel caso di aggregazioni di rete dal soggetto rappresentante la rete in ragione della sua forma giuridica di aggregazione e alla domanda è allegata copia del contratto di rete; per la rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica il legale rappresentante indica per quali operatori economici la rete concorre;
- nel caso concorrente costituito da associazione temporanea non ancora costituita di professionisti, di società di professionisti, di GEIE, di consorzi stabili, di reti la domanda deve essere presentata dal rappresentante legale di ciascun componente del costituendo raggruppamento; la domanda è completa dell'impegno irrevocabile, in caso di aggiudicazione del servizio, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al concorrente qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti;
- nel caso di raggruppamento già costituito o di consorzio ordinario costituito la domanda deve essere presentata dal soggetto a cui è stato conferito mandato collettivo di rappresentanza e dovrà altresì essere allegato copia dell'atto costitutivo dal quale, per il raggruppamento, risulti la percentuale del servizio che ciascun componente eseguirà corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento;

- nel caso di consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del CODICE, costituiti come stabilito dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, da non meno di tre consorziati che operano nei settori dei servizi di ingegneria e architettura, la domanda è presentata dal consorzio e nella stessa è indicato per quali consorziati il consorzio concorre: per questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di violazione di quest'ultimo divieto sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Il consorzio dovrà allegare copia del proprio atto costitutivo.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento di concorrenti/consorzio di concorrenti/gruppo di interesse economico/ aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla medesima in raggruppamento di concorrenti/consorzio di concorrenti/gruppo di interesse economico/aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete.

Le domande possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

**Gli operatori economici che partecipano in forma associata dichiarano le quote di rispettiva partecipazione e indicano il servizio che eseguiranno in ragione dei requisiti dagli stessi posseduti e dichiarati in applicazione del presente disciplinare di gara.**

**2) per i soggetti indicati alla lettera b) dell'art. 46 del CODICE alla domanda di partecipazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva), ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dell'organigramma di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, completo di tutti i dati di cui all'art. 2, comma 1 e art. 3, comma 5;**

**3) dichiarazione sostitutiva (Allegato B – DGUE), ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o il suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara:**

- a) gli estremi di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) tutte le informazioni e requisiti richieste dal bando e disciplinare di gara mediante la compilazione delle parti pertinenti;
- c) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del CODICE;
- d) a pena di esclusione, qualora necessaria ai fini della qualificazione, comunque pena l'impossibilità di ricorrervi, la dichiarazione di subappalto;
- e) a pena di esclusione, qualora necessaria ai fini della qualificazione, la dichiarazione di avalimento e allega tutta la documentazione richiesta dal disciplinare di gara;

**I requisiti dovranno essere dichiarati utilizzando il modello di formulario DGUE (allegato B) compilando le parti pertinenti alla richieste del presente disciplinare e del bando di gara. Istruzioni per la compilazione di tale modello si trovano nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 "linee guida per la compilazione del modello di formulario di documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016". Gli operatori economici dovranno attenersi alle indicazioni della circolare citata.**

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta:

- dal professionista singolo in caso di partecipazione in forma singola;
- nel caso di professionisti associati e/o di società di professionisti dai professionisti partecipanti alla gara e/o dai titolari di carica secondo i poteri stabiliti dal proprio statuto e/o da tutti i professionisti aderenti;
- nel caso di società di ingegneria dal legale rappresentante;
- nel caso di consorzi stabili dal legale rappresentante del consorzio e dai legali rappresentanti delle consorziate per le quali il consorzio concorre;
- nel caso di aggregazioni di rete dal soggetto rappresentante la rete in ragione della sua forma giuridica di aggregazione;
- nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea non ancora costituita di professionisti, di società di professionisti, di GEIE, di consorzi stabili, di reti, dal rappresentante legale di ciascun componente del costituendo raggruppamento;
- per i raggruppamenti già costituiti, consorzi ordinari, dal soggetto cui è stato conferito mandato collettivo di rappresentanza;
- per il concorrente che ricorre all'avvalimento la dichiarazione è resa dal concorrente e dall'ausiliaria.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Le dichiarazioni da rendere per tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del CODICE possono essere rese dagli stessi allegando ognuno un modello D.G.U.E..

Con riferimento alle anzidette dichiarazioni si applica altresì quanto previsto all'art. 83, del CODICE.

**4) Altre dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato C o integrazione D.G.U.E.)** il concorrente deve inoltre dichiarare:

a) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 (così come recentemente modificato dal Decreto Semplificazioni), comma 5, lettere b), c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del CODICE e di non aver commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile, di cui all'art. 80, comma 1, lettera b-bis) del CODICE;

b) di aver preso conoscenza di ogni circostanza generale e particolare che possa influire sulla determinazione del prezzo offerto, tenuto conto anche dei luoghi di esecuzione e delle sue peculiarità, sia climatiche, sia morfologiche, nonché dei termini di esecuzione del servizio; anche con riguardo alle ricadute economiche di tali aspetti e soprattutto ai tempi di esecuzione del servizio;

c) che il prezzo offerto è stato determinato valutando tutte le prestazioni da rendere sulla base dei disposti di legge, di quanto previsto dal capitolato d'oneri, di quanto necessario per rilievi, trasferte, per spese relative al costo del personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive prevista dalla contrattazione integrativa di secondo livello, nulla escluso;

d) di aver preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato d'oneri;

e) di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente, la clausola di riserva della stazione appaltante di poter affidare in modalità diretta, a suo insindacabile giudizio e in applicazione del ribasso economico offerto dal concorrente nella presente procedura, il servizio di direzione dei lavori, prestazione ricompresa nell'importo economico posto a base di gara ma senza vincolo di contrattualizzazione poiché il contratto, ad avvenuta aggiudicazione, sarà limitato ai servizi di progettazione definitiva ed esecutiva mentre per la prestazione opzionale nessun vincolo sorge per la stazione appaltante e l'offerta dell'aggiudicatario costituisce per lo stesso obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, alle condizioni non meno vantaggiose, per la stazione appaltante, di quelle risultanti dalla gara anche ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 1987 del codice civile e che il mancato esercizio dell'opzione, a discrezione della stazione appaltante, non comporta il sorgere in capo all'aggiudicatario di alcun diritto per indennizzi, rivendicazioni, compensi o altre forme di ristoro;

f) di aver preso puntuale e completa conoscenza e di accettare la fase progettuale di fattibilità tecnico economica/preliminare e i pareri espressi dagli enti competenti intervenuti nel procedimento di conferenza dei servizi e della necessità di condurre nella progettazione definitiva i conseguenti approfondimenti, documentazione resa disponibile all'indirizzo indicato al punto 12 – parte prima del presente disciplinare;

g) accettare che tutte le comunicazioni di cui al procedimento di gara avvengano attraverso la funzionalità "comunicazioni sulla procedura" secondo le modalità della piattaforma "SINTEL";

h) esprime la propria volontà in materia di diritto di accesso agli atti esercitabile dai concorrenti alla gara; In assenza di tale dichiarazione, ovvero in caso di dichiarazione generica o non adeguatamente motivata, la stazione appaltante provvederà a dare immediato seguito ad eventuali istanze di accesso che dovessero essere presentate dai partecipanti alla gara, anche con riferimento all'offerta tecnica e alle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale;

j) di aver preso atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR UE 2016/679 che i dati raccolti saranno trattati per finalità inerenti la definizione del presente procedimento e la conseguente attività esecutiva e che verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, oltre che per l'adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia come dettagliato nell'informativa pubblicata all'indirizzo internet [www.provincia.so.it](http://www.provincia.so.it).

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta:

- nel caso di professionista singolo, dallo stesso;
- nel caso di professionisti associati e/o di società di professionisti dai professionisti partecipanti alla gara e/o dai titolari di carica secondo i poteri stabiliti dal proprio statuto;
- nel caso di società di ingegneria dal legale rappresentante;
- nel caso di consorzi stabili dal legale rappresentante;
- nel caso di aggregazioni di rete dal soggetto rappresentante la rete in ragione della sua forma giuridica di aggregazione;

- nel caso concorrente costituito da associazione temporanea non ancora costituita di professionisti, di società di professionisti, di GEIE, di consorzi stabili, di reti dal rappresentante legale di ciascun componente del costituendo raggruppamento;
- nel caso di raggruppamento già costituito o di consorzio ordinario costituito dal soggetto a cui è stato conferito mandato collettivo di rappresentanza.

5) **dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato C o integrazione D.G.U.E.)** e, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente, attesta il possesso dei seguenti requisiti tecnici richiesti dal punto 3 del presente disciplinare, tenuto a riferimento quanto deliberato dall'ANAC nella delibera n. 416 del 15 maggio 2019, in particolare ai punti 2.2.2.5 e 2.2.3.2 della parte IV e alla parte V, indicando:

- per ognuno dei **servizi di ingegneria e di architettura** di cui all'art. 3, lett. vvvv) del CODICE espletati **nel decennio** precedente alla data di pubblicazione del presente bando sulla G.U.U.E. (punto 3, parte prima, lett. e) del presente disciplinare di gara) l'operatore economico che ha eseguito il servizio, l'oggetto del servizio, la prestazione specifica resa (livello di progettazione, D.L., ecc.), l'importo delle opere distinte per classi e categorie, la percentuale di servizio eseguito qualora il servizio sia stato reso nell'ambito di un raggruppamento, il periodo temporale di esecuzione, il relativo committente;
  - per ognuno dei **due servizi di ingegneria e di architettura** di cui all'art. 3, lett. vvvv) del CODICE espletati **nel decennio** precedente alla data di pubblicazione del presente bando sulla G.U.U.E. (punto 3, parte prima, lett. f) del presente disciplinare di gara) l'operatore economico che ha eseguito il servizio, l'oggetto del servizio, la prestazione specifica resa (livello di progettazione, D.L., ecc.), l'importo delle opere distinte per classi e categorie, la percentuale di servizio eseguito qualora il servizio sia stato reso nell'ambito di un raggruppamento, il periodo temporale di esecuzione, il relativo committente;
  - gruppo di lavoro: **unità minime stimate 4** (punto 3, parte prima, lett. g) del presente disciplinare di gara) che dovranno comunque garantire le seguenti qualifiche (un professionista potrà quindi ricoprire più di una competenza richiesta purché il titolo professionale lo consenta):
    - 1 professionista ingegnere iscritto al rispettivo ordine professionale con competenze specifiche in progettazione opere di viabilità;
    - 1 professionista ingegnere in possesso di laurea magistrale o quinquennale iscritto al rispettivo ordine professionale con competenze specifiche in progettazione di strutture;
    - 1 professionista ingegnere in possesso di laurea magistrale o quinquennale iscritto al rispettivo ordine professionale con competenze specifiche in idraulica - idrologia;
    - 1 professionista ingegnere in possesso di laurea magistrale o quinquennale iscritto al rispettivo ordine professionale incaricato dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche;
    - 1 professionista in possesso di laurea magistrale o quinquennale iscritto al rispettivo ordine professionale con competenze specifiche in materia di studio di impatto ambientale e paesaggio;
    - 1 professionista geologo iscritto al rispettivo ordine professionale;
    - 1 professionista iscritto all'ordine professionale in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per l'espletamento del servizio di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
    - 1 professionista forestale iscritto all'ordine professionale;
- oltre (fatta salva la possibilità di subappalto poiché inerente studi specialistici)**
- 1 professionista esperto in acustica iscritto all'elenco dei tecnici competenti in acustica;
  - 1 professionista esperto in studio di traffico e analisi modellistiche dei livelli di servizio degli assi e delle intersezioni.

**In caso di partecipazione in raggruppamento il gruppo di lavoro prevederà la partecipazione anche del giovane professionista (soggetto laureato abilitato alla professione da meno di anni cinque secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza).**

**Dichiara il ricorso al subappalto per i professionisti che renderanno gli studi specialistici in acustica e studio e analisi di traffico qualora tale professionalità non sono indicate nel gruppo di lavoro.**

Le dichiarazioni di cui al presente punto possono essere rese utilizzando il modello DGUE o allegando una distinta dichiarazione completa di tutti i dati richiesti. E' onere del concorrente la corretta presentazione di quanto richiesto nel disciplinare di gara.

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta:

- nel caso di professionista singolo, dallo stesso;



- nel caso di professionisti associati e/o di società di professionisti dai professionisti partecipanti alla gara e/o dai titolari di carica secondo i poteri stabiliti dal proprio statuto;
- nel caso di società di ingegneria dal legale rappresentante;
- nel caso di consorzi stabili dal legale rappresentante;
- nel caso di aggregazioni di rete dal soggetto rappresentante la rete in ragione della sua forma giuridica di aggregazione;
- nel caso concorrente costituito da associazione temporanea non ancora costituita di professionisti, di società di professionisti, di GEIE, di consorzi stabili, di reti dal rappresentante legale di ciascun componente del costituendo raggruppamento;
- nel caso di raggruppamento già costituito o di consorzio ordinario costituito dal soggetto a cui è stato conferito mandato collettivo di rappresentanza.

**6) in caso di avvalimento il concorrente allega la documentazione completa prevista dall'art. 89 del CODICE.**

Il contratto di avvalimento deve dare specifica e puntuale indicazione delle risorse messe a disposizione del concorrente da parte dell'ausiliario al fine della verifica in fase di esecuzione di cui all'art. 89, comma 9, del CODICE.

**7) Indica i dati identificativi di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del CODICE tenuto conto delle forme di partecipazione alla gara (Allegato C o altra dichiarazione).**

**8) Allega l'attestazione del contributo di gara versato a favore di ANAC.**

**BUSTA 2 – Offerta tecnica**

Nell'apposita sezione "**Offerta tecnica**" presente sulla piattaforma **SINTEL** il concorrente dovrà inserire i seguenti documenti/elaborati:

1 per il criterio Ai "**professionalità e capacità tecnica**" documentazione atta a illustrare **2 servizi affini** a quello oggetto del bando, con le seguenti precisazioni:

- **sub-criterio Ai – 1:** per **ogni singolo servizio** è indicato con precisione e in modello tabella, al fine di escludere ogni possibile dubbio, il servizio prestato (progettazione definitiva, esecutiva, d.l., ecc.), il soggetto che ha prestato il servizio, la percentuale di partecipazione qualora il servizio sia stato reso in raggruppamento di professionisti, il committente, il valore delle opere distinto nelle diverse categorie, il periodo di esecuzione, lo stato di attuazione qualora il servizio non sia ancora concluso; per **ogni singolo servizio** è altresì proposta una sintetica descrizione delle caratteristiche tipologiche dell'intervento; la documentazione sarà costituita da due pagine formato A4 testuale e/o tabella;

- **sub-criterio Ai – 2:** per **ogni singolo servizio** è redatta una relazione costituita da non più di due pagine formato A4 testuale alle quali potranno essere allegate due pagine formato A3 non testuale formato foto/immagini/disegni;

- **sub-criterio Ai – 3:** per **ogni singolo servizio** è redatta una relazione costituita da non più di una pagina formato A4 testuale alla quale potranno essere allegate due pagina formato A3 non testuale formato foto/immagini/disegni;

2. per i criteri B1 "**proposta metodologica**" il concorrente presenterà la seguente documentazione articolata in paragrafi affinché gli elaborati, a pena di non attribuzione del relativo punteggio, permettano di identificare con chiarezza i diversi sub-criteri:

- **sub- criterio Bi – 1** relazione illustrativa costituita da un massimo di 2 pagine formato A4;

- **sub- criterio Bi – 2** relazione illustrativa, completa di motivazione nel merito della sostenibilità economica della proposta, costituita da un massimo di 2 pagine formato A4 e da un massimo di 2 pagine formato A3 non testuale nella forma di schemi grafici/immagini/disegni;

- **sub- criterio Bi – 3** illustrazione anche in formato tabella/scheda/schemi costituita da un massimo di 2 pagine formato A4;

- **sub- criterio Bi – 4** l'organigramma, costituito da un massimo di 1 pagina formato A3 dovrà individuare la prestazione, il soggetto, indicando il nominativo e la relativa qualifica, cui è demandata la prestazione, le relazioni tra le diverse prestazioni specialistiche, anche con riguardo al servizio di D.L. oggetto di riserva di affidamento;

- **sub- criterio Bi – 5** relazione, completa di motivazione nel merito della sostenibilità economica della proposta, costituita da un massimo di 1 pagina formato A4 e da un massimo di 1 pagina A3 non testuale ma nella forma di schemi grafici/immagini/disegni;

Qualora il concorrente presenti un numero di pagine in misura maggiore a quanto previsto, la commissione limiterà la propria valutazione alle pagine prescritte dal disciplinare.

Qualora il concorrente per il criterio Ai **"professionalità e capacità tecnica"** presenti più servizi rispetto ai due richiesti saranno esaminati e valutati i primi due servizi risultanti dall'elenco che si presenterà all'apertura della documentazione relativa caricata sulla piattaforma SINTEL.

**Qualora dai dati indicati dal concorrente relativamente al sub-criterio Ai -1 non si evinca con chiarezza la prestazione resa non sarà attribuito il relativo punteggio e sarà assegnato il valore zero.**

**Nelle relazioni proposte per i sub-criteri Bi-2 e Bi-5 il concorrente motiverà, a pena di non attribuzione di punteggio, nel merito della compatibilità economica delle proposte formulate con il costo preventivato dell'opera in progetto.**

**Qualora non sia possibile ricondurre la documentazione proposta a un sub-criterio, non sarà attribuito il relativo punteggio e sarà assegnato il valore zero.**

Le anzidette relazioni, analogamente alla domanda di partecipazione, dovranno essere sottoscritte dal concorrente alla gara in relazione alla forma di partecipazione.

Per i raggruppamenti temporanei di professionisti non ancora costituiti le relazioni saranno sottoscritte dai tutti i soggetti costituenti il raggruppamento.

### **BUSTA 3 – Offerta economica**

Nell'apposita sezione **"Offerta economica"** presente sulla **piattaforma SINTEL** il concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione, nell'apposito campo la propria offerta economica come ribasso percentuale (espresso al massimo con tre decimali) offerto sull'importo a base di gara.

Il contratto sarà limitato ai servizi di progettazione definitiva ed esecutiva mentre per la prestazione opzionale nessun vincolo sorge per la stazione appaltante e l'offerta dell'aggiudicatario costituisce per lo stesso obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, alle condizioni non meno vantaggiose, per la stazione appaltante, di quelle risultanti dalla gara anche ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 1987 del codice civile. Il mancato esercizio dell'opzione, a discrezione della stazione appaltante, non comporta il sorgere in capo all'aggiudicatario di alcun diritto per indennizzi, rivendicazioni, compensi o altre forme di ristoro.

**L'attribuzione del punteggio per l'offerta economica avviene sulla base del ribasso offerto come meglio precisato al paragrafo successivo.**

### **Criteri di aggiudicazione e di attribuzione del punteggio**

La gara viene espletata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del CODICE determinata con il metodo aggregativo compensatore e con riparametrazione dei punteggi in applicazione della seguente formula:

$$P = A_i + B_i + C_i$$

I punteggi da attribuire agli elementi  $A_i$ ,  $B_i$  e  $C_i$  sono quelli riportati alla tabella del punto 5) della parte prima del presente disciplinare.

I coefficienti e i punteggi per i sub-criteri del criterio qualitativo  $A_i$  e  $B_i$  sono determinati rispettivamente in applicazione della seguente procedura: i singoli membri della commissione tecnica di gara attribuiscono discrezionalmente ad ogni sub criterio individuato nel disciplinare di gara, un coefficiente variabile tra uno e zero.

Per ogni sub criterio che costituisce il criterio  $A_i$  e  $B_i$  è calcolata, distintamente, la rispettiva media dei coefficienti. La singola media è calcolata fino al secondo decimale, arrotondando la seconda cifra decimale all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque, all'unità inferiore qualora la terza cifra decimale sia inferiore a cinque.

Le medie sono moltiplicate per i rispettivi punteggi stabiliti nel disciplinare di gara per i distinti sub-criteri.

I rispettivi punteggi ottenuti per ogni distinto sub criterio di valutazione sono tutti distintamente riparametrati riportando il punteggio più alto al punteggio massimo previsto nel bando e nel disciplinare di gara per quel sub criterio e riparametrando mediante interpolazione lineare tutti gli altri punteggi degli altri concorrenti alla gara.

Per la riparametrazione si applica cioè la formula

$$P_{sc} = p_{sc} * P_{isc}/P_{maxsc}$$

dove

$P_{sc}$  punteggio per sub-criterio riparametrato

psc punteggio sub-criterio previsto dal disciplinare di gara  
Pisc punteggio sub-criterio concorrente iesimo  
Pmaxsc punteggio sub-criterio concorrente con punteggio massimo

I singoli punteggi dei sub criteri che costituiscono rispettivamente il criterio Ai e Bi così riparametrati sono sommati e la somma degli stessi determina il punteggio tecnico complessivo del concorrente.

Il punteggio per l'offerta economica è attribuito in base alle offerte di ribasso contenute nella busta «Offerta economica», attraverso l'interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito all'offerta più conveniente per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito all'offerta pari a quella posta a base di gara; il coefficiente determinato è moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica come indicato alla parte prima del presente avviso;

$$Ci = p * Ri/Rmax$$

dove

Ci punteggio attribuito al concorrente iesimo per l'offerta economica

p punteggio stabilito dal disciplinare di gara per l'offerta economica

Ri offerta concorrente iesimo

Rmax offerta migliore.

La graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sommando i punteggi attribuiti complessivamente all'offerta tecnica e all'offerta economica.

#### **Procedura di aggiudicazione - INVERSIONE PROCEDIMENTALE**

L'organo di gara in seduta pubblica, procede:

- ad accedere alla piattaforma SINTEL per verificare la presenza delle cartelle richieste, **"A Documentazione", "B Offerta tecnica" e "C Offerta Economica"**;

**- in applicazione dell'art 133, comma 8, del CODICE l'esame della documentazione contenuta nella cartella "A Documentazione"**, a partire dal Concorrente primo graduato e, ove ricorrano eventuali motivi di esclusione, procedendo con i successivi Concorrenti secondo la graduatoria delle offerte, è rinviata in virtù dell'inversione procedimentale;

In seduta pubblica la commissione di gara, nominata dal segretario generale, procederà quindi alla sola apertura della cartella **"B Offerta tecnica"** al fine di riscontrare l'avvenuta presentazione da parte dei concorrenti della documentazione richiesta, accertata la presentazione della documentazione tecnica, disporrà la chiusura della seduta pubblica;

- la commissione di gara procederà in una o più sedute riservate alla valutazione dell'offerta e all'attribuzione dei coefficienti e del punteggio in applicazione di quanto indicato nel bando e nel disciplinare di gara;

- in seduta pubblica la cui data sarà comunicata tramite la piattaforma SINTEL a tutti i partecipanti ammessi almeno due giorni naturali consecutivi prima della data della seduta, la commissione di gara darà luogo alla lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica, all'esclusione dei concorrenti la cui offerta tecnica non ha raggiunto il punteggio minimo previsto al punto 5 della parte prima del presente disciplinare, all'apertura dell'offerta economica e, data lettura dei ribassi di ciascun offerente ammesso, al calcolo del punteggio da attribuire ai concorrenti in gara per l'offerta economica presentata e, infine, alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo le modalità di cui al precedente paragrafo e della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Conclusi i lavori della commissione di gara, di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, compresa l'eventuale fase di verifica di congruità delle offerte risultate anormalmente basse, l'organo di gara procederà a:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare, a partire dal Concorrente primo graduato e, ove ricorrano eventuali motivi di esclusione, procedendo con i successivi Concorrenti secondo la graduatoria delle offerte; non sarà operato, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del CODICE alcun ricalcolo dei punteggi attribuiti; Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza delle esclusioni delle offerte non rileva ai fini del calcolo di attribuzione del punteggio e della graduatoria;

b) ove necessario, attivare la procedura di soccorso istruttorio;

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo, altresì, agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice.

**La segretezza delle offerte, essendo le stesse prodotte con modalità telematica, è garantita per tutta la durata del procedimento di gara in forza delle caratteristiche della piattaforma.**

#### **Altre informazioni complementari.**

1. Si informa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR UE 2016/679 che i dati raccolti saranno trattati per finalità inerenti la definizione del presente procedimento e la conseguente attività esecutiva e che verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, oltre che per l'adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia come dettagliato nell'informativa pubblicata all'indirizzo internet [www.provincia.so.it](http://www.provincia.so.it).
2. ai sensi dell'art. 209 del decreto legislativo n. 50/2016, il contratto non conterrà la clausola compromissoria;
3. le disposizioni del presente disciplinare di gara sono prevalenti rispetto alle eventuali disposizioni in contrasto contenute nel capitolato d'oneri;
4. la messa a disposizione dei modelli allegati al disciplinare di gara **esclude qualsiasi forma di responsabilità della stazione appaltante** al riguardo della corretta presentazione della documentazione di gara da parte del concorrente e della sua ammissione alla gara; **al concorrente in via esclusiva, al fine della partecipazione e dell'ammissione alla gara, compete l'obbligo di attenersi alle disposizioni del bando e del disciplinare di gara, in particolare con riguardo alla forma di partecipazione**; il concorrente per la partecipazione alla gara non ha alcun obbligo nel merito dell'utilizzo dei modelli resi disponibili;
5. responsabile del procedimento Camilla Vola;
6. le spese contrattuali a carico dell'aggiudicatario ammonteranno indicativamente a € 2.000,00; l'aggiudicatario dovrà rimborsare, in applicazione dell'art. 261 del CODICE, le spese di pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale e sui giornali, inclusi gli esiti, stimate indicativamente in € 4.500,00; le spese contrattuali indicate non comprendono le spese contrattuali per l'affidamento del servizio opzionale di direzione dei lavori per il quale, quindi, saranno dovute le ulteriori spese;
7. tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, fino all'aggiudicazione provvisoria, avverranno, di regola, per via telematica, attraverso l'apposito spazio all'interno di SINTEL denominato "Comunicazioni della procedura" assegnato al concorrente al momento della registrazione al Sistema ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate del concorrente. Il concorrente, con la richiesta di registrazione al sistema, si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata all'interno di SINTEL. Le medesime comunicazioni possono anche essere inviate per posta elettronica, all'indirizzo dichiarato dal concorrente al momento della registrazione: SINTEL utilizza per le comunicazioni una casella di Posta Elettronica Certificata, ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Nel caso in cui l'indirizzo di posta elettronica indicato dal concorrente quale proprio recapito telematico non sia una casella di Posta Elettronica Certificata, il concorrente è tenuto ad accertarsi che le misure di sicurezza adottate dal proprio fornitore di servizi di posta elettronica non impediscano la ricezione di messaggi di PEC. Il concorrente dichiara di avere costantemente sotto controllo ciascuno dei suddetti recapiti. Il momento, data ed orario, di invio delle comunicazioni effettuate attraverso SINTEL sono determinate dalle registrazioni di sistema (log), in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 101/2002. Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa possono essere presentate e trasmesse elusivamente a mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma SINTEL entro il perentorio termine delle ore 16:00 di giovedì 16 dicembre 2021. Le richieste pervenute oltre tale data e/o con altri mezzi non saranno evase. Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate ai partecipanti alla procedura, attraverso la funzionalità "comunicazioni della procedura" **e se di interesse generale saranno pubblicate sul sito della stazione appaltante alla sezione ove è pubblicato il bando alla sezione FAQ**. Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte a richieste di chiarimento pervenute dai partecipanti, verranno pubblicate sul portale [www.centraliacquisti.regione.lombardia.it](http://www.centraliacquisti.regione.lombardia.it);
8. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal CODICE e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
9. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale Lombardia, via del Conservatorio, 13, 20122 Milano, telefono 02783805;

10. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Provincia di Sondrio, servizio "Affari generali e istituzionali", Corso XXV Aprile, 22, 23100 Sondrio, telefono 0342.531.111, telefax 0342.210.217;
11. la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione in presenza di una sola offerta;
12. l'aggiudicatario dovrà presentare le garanzie e le polizze indicate nel capitolato d'oneri;
13. il presente avviso e relativi allegati sono pubblicati sul sito informatico di questo ente all'indirizzo:  
<http://www.provincia.so.it/amministrazione/bandi/default.asp>;
14. il contratto verrà stipulato nelle forme di cui all'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

Sondrio, 15 novembre 2021

Il dirigente

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai  
sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005